

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: CA.2022.27

Sentenza del 21 agosto 2023

Corte d'appello

Composizione

Giudici
Maurizio Albisetti Bernasconi, Presidente del Collegio
giudicante,
Andrea Ermotti e Katharina Giovannone-Hofmann,
Cancelliera Leda Ferretti

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappre-
sentato dalla Procuratrice federale Elisabetta Tizzoni

appellante / appellato incidentale / pubblica accusa

e

B., rappresentata dall'avv. Hugo Haab

accusatrice privata

contro

A., attualmente detenuta, difesa dall'avv. d'ufficio Da-
niele Luliucci,

appellante incidentale / appellata / imputata

Oggetto

Appello (parziale) del 15 dicembre 2022 e appello inci-
dentale (parziale) del 12 gennaio 2023 contro la sen-
tenza della Corte penale del Tribunale penale federale
SK.2022.20 del 19 settembre 2022

Ripetuto tentato assassinio, violazione dell'art. 2 della
legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaida» e «Stato
islamico» nonché le organizzazioni associate, ripetuto
esercizio illecito della prostituzione

Fatti:

A. Inchiesta penale e sentenza di primo grado

- A.1** In data 24 novembre 2020, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto un'istruzione penale nei confronti di A., arrestata presso i Grandi Magazzini E. (v. MPC pag. 10.1-0001), per titolo di tentato omicidio (art. 111 CP), lesioni gravi (art. 122 CP) e violazione dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate (RS 122; di seguito anche: LAQ/SI) (v. MPC pag. 1.1.0001). Con decreto di estensione del 25 gennaio 2020 (recte: 2021), l'inchiesta inerente A. è stata estesa al titolo di tentato assassinio (art. 112 CP) (v. MPC pag. 1.1-0002).
- A.2** Il 27 novembre 2020, il Giudice dei provvedimenti coercitivi (di seguito: GPC) ha ordinato la carcerazione preventiva di A., per un periodo di tre mesi.
- A.3** Il 2 dicembre 2020, il MPC ha incaricato il Dr. med. G. di allestire una perizia psichiatrica sulla persona di A. Tale valutazione, datata 23 febbraio 2021, attesta una scemata imputabilità di grado medio ascrivibile all'imputata al momento dei fatti e un fondato pericolo che quest'ultima commetta nuovi reati. Per quanto concerne in particolare la scemata imputabilità riscontrata, l'esame psichiatrico effettuato dal perito ha sì evidenziato l'esistenza di una turba psichica, indicando tuttavia che per la commissione dei reati contestati sarebbe stata necessaria un'adesione della volontà (v. MPC pag. 11.1.1-003 e segg.).
- A.4** Con decisione del 26 febbraio 2021, il GPC ha prorogato la carcerazione preventiva di A. per un periodo di sei mesi (v. MPC pag. 6.1-0117 e segg.).
- A.5** Nel suo complemento peritale del 7 maggio 2021, il Dr. G. ha formulato una prognosi piuttosto pessimistica per quanto concerne il trattamento della complessa patologia di cui soffre l'imputata (v. MPC pag. 11.1.1-0158 e segg.).
- A.6** Con decreto del 3 agosto 2021, il MPC ha accolto la richiesta di A. del 30 giugno 2021 di essere posta in esecuzione anticipata della pena (v. MPC pag. 6.1-0263 e segg.).
- A.7** Con decreto di estensione del 24 novembre 2021, l'inchiesta inerente all'imputata è stata estesa al reato di esercizio illecito della prostituzione (art. 199) (v. MPC pag. 1.1-0006).

- A.8** In data 30 novembre 2021, il MPC ha decretato la riunione presso l'autorità federale di perseguimento penale dei reati imputati a A. (MPC pag. 2.1-0007 e segg.).
- A.9** Con scritto del 9 febbraio 2022, su richiesta della difesa, il MPC ha conferito mandato alla Dr.ssa med. H. di allestire un complemento di perizia psichiatrica (v. MPC pag. 11.1.5-0003 e segg.), allo scopo di verificare l'evoluzione dell'imputata a seguito della terapia farmacologica prescritta dal Servizio psichiatrico delle Strutture carcerarie cantonali. Nella sua valutazione del 30 marzo 2022, la Dr.ssa H. non solo conferma in sostanza la diagnosi fatta dal Dr. G., ma valuta anche il rischio di recidiva come medio-alto, indicando il trattamento stazionario in ambito chiuso ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 CP quale misura adeguata e proporzionata per il caso di specie (v. MPC pag. 11.1.5-0038 e segg.).
- A.10** Il 19 aprile 2022 il Dr. G., ribadendo la propria diagnosi, si è sostanzialmente associato alle considerazioni della Dr.ssa H., in particolare condividendo la misura da lei proposta, vale a dire un trattamento stazionario ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 CP (v. MPC pag. 11.1.1-0167 e segg.).
- A.11** In data 16 maggio 2022, il MPC ha trasmesso alla Corte penale del TPF un primo atto d'accusa nei confronti di A., nel quale B. figura quale unica vittima e accusatrice privata (v. TPF pag. 15.100-001 e segg.).
- A.12** In data 23 giugno 2022 il MPC, su invito della Corte penale del TPF, ha trasmesso a quest'ultima l'atto d'accusa modificato nei confronti di A. per titolo di ripetuto tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l'art. 22 cpv. 1 CP), di violazione dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate e di ripetuto esercizio illecito della prostituzione, con l'inclusione di F. quale vittima (v. MPC pag. 15.110.001-015).
- A.13** Il 28 luglio 2022, la Dr.ssa H. ha trasmesso alla Corte penale del TPF un aggiornamento sulle condizioni di salute dell'imputata (v. MPC pag. 15.662.005 e segg.). Il Dr. G. ha a sua volta presentato alla Corte penale del TPF un referto aggiornato in data 9 agosto 2022 (v. TPF 15.661.004 e segg.). Entrambi gli esperti hanno sostanzialmente confermato le proprie valutazioni precedenti.
- A.14** Il MPC ha ulteriormente esteso l'accusa nei confronti di A. mediante il documento "Estensione dell'atto d'accusa" del 30 agosto 2022, prodotto agli atti dal MPC durante i pubblici dibattimenti, nel quale l'imputata viene accusata di violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» anche *“per avere, tra il 2017*

e il 2020, a X. e Y., inviato per il tramite di terze persone, rimaste ignote, almeno CHF 18'000.- in Siria per finanziare l'acquisto di armi in favore dello Stato islamico e della Guerra Santa” (v. TPF pag. 15.721.015 e seg.).

- A.15** Con sentenza SK.2022.20 del 19 settembre 2022 (v. TPF pag. 15.720.006 e segg.), la Corte penale del TPF ha riconosciuto A. autrice colpevole di ripetuto tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l'art. 22 CP), di violazione dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate ai sensi dei considerandi e di ripetuto esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP), e l'ha condannata ad una pena detentiva di 9 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP) e la pena anticipatamente espiata (art. 236 CPP), nonché alla multa di CHF 2'000.--. L'istanza precedente ha inoltre ordinato il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP e la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ex art. 57 CP per dar luogo all'esecuzione del trattamento stazionario. In caso di mancato pagamento della multa, è stata ordinata una pena detentiva sostitutiva di 10 giorni ex art. 106 cpv. 2 CP. Per quanto concerne le spese, A. è stata condannata al pagamento della tassa di giustizia di CHF 5'000.-- e delle spese procedurali in ragione di CHF 100'000.--. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Daniele Luliucci è stata fissata in CHF 82'350.-- (IVA inclusa), da dedursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione, ritenuto che A. è stata condannata al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP). Quanto alle pretese civili, il primo giudice ha riconosciuto il principio del risarcimento del danno patito dall'accusatrice privata (art. 126 cpv. 3 CPP). A. è stata pertanto condannata a risarcire CHF 30'000.-- in favore di B. a titolo di riparazione del torto morale e per il rimanente, l'accusatrice privata è stata rinviata al competente foro civile. A. è stata inoltre condannata al pagamento di CHF 11'000.-- in favore di B. a titolo di partecipazione alle spese legali. Per quanto riguarda infine gli oggetti sequestrati, è stata ordinata la confisca del coltello di cui al reperto 24037 (art. 69 CP) e dell'importo di CHF 4'100.-- di cui al reperto 42052 (art. 70 CP). L'importo di CHF 228.70 (reperto 24199) viene destinato a parziale copertura delle spese procedurali (art. 422 e segg. CPP), mentre è stata disposta la restituzione a A. dei telefoni cellulari (reperti 24034, 42040, 42042 e 42043) e del laptop (reperto 42044), previa cancellazione dei dati contenuti sui supporti di memoria in essi integrati, della borsa marca 2 (reperto 24198) e di due esemplari del corano (reperti 42049 e 42050). È stata inoltre disposta la restituzione a I. del maglioncino (reperto 23718). I restanti reperti, come pure le registrazioni di videosorveglianza acquisite presso terzi, sono stati mantenuti agli atti quali mezzi di prova. Il Cantone Ticino è stato designato Cantone cui compete l'esecuzione (art. 74 LOAP).

A.16 In data 23 settembre 2022, il MPC ha presentato annuncio d'appello contro la summenzionata decisione (v. CAR pag. 1.100.005 e seg.).

B. Procedura d'appello

B.1 Dopo ricezione della motivazione scritta della citata sentenza in data 28 novembre 2022, con dichiarazione d'appello del 15 dicembre 2022 (v. CAR pag. 1.100.150 - 153) il MPC ha postulato le seguenti modifiche della sentenza di primo grado:

"1. n. 1.2:

A. è riconosciuta autrice colpevole di:

violazione dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate ai sensi dei sopra considerandi.

2. *Dispositivo n. 2:*

A. è condannata ad una pena detentiva di 14 (quattordici) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP) e la pena anticipatamente espiata (art. 236 CPP), nonché alla multa di CHF 2'000.--."

B.2 Con scritto del 24 dicembre 2022, su richiesta dell'avv. Iuliucci, il Presidente del Collegio giudicante ha confermato il suo mandato di difensore d'ufficio anche nell'ambito della procedura d'appello (v. CAR pag. 1.400.001 e seg.).

B.3 Con dichiarazione d'appello incidentale del 12 gennaio 2023 (v. CAR pag. 1.400.003 - 006), A. ha chiesto che la sentenza di primo grado sia modificata come segue:

"1.2. *A. è prosciolta dall'imputazione di violazione dell'art. 2 della Legge federale che vieta i gruppi Al-Qaïda e Stato islamico.*

2. *A. è condannata alla pena detentiva di 8 (otto) anni e 5 (cinque) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP) e la pena anticipatamente espiata (art. 236 CPP), nonché alla multa di CHF 2'000.--."*

B.4 Con decreto del 24 gennaio 2023, il Presidente del Collegio giudicante ha autorizzato l'avv. Iuliucci a farsi coadiuvare dall'avv. Simone Creazzo nella

preparazione e nello svolgimento della procedura di appello, posto che verrà presa in considerazione unicamente la nota d'onorario dell'avv. Iuliucci, già designato quale difensore d'ufficio (v. CAR pag. 2.102.001).

- B.5** Con decreto del 6 febbraio 2023, la Direzione del procedimento ha ordinato l'esecuzione del trattamento stazionario di A. (v. punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata), detenuta presso il Carcere giudiziario C., considerato che tale misura non è stata impugnata dalle parti (v. CAR pag. 6.100.005 e seg.).
- B.6** Con e-mail del 6 febbraio 2023, l'accusatrice privata B. ha comunicato a questa Corte di rinunciare a partecipare ai dibattimenti d'appello (v. CAR pag. 4.100.002).
- B.7** Con decisione ordinatoria del 14 marzo 2023 (v. CAR pag. 4.200.001 - 004), la Corte d'appello del TPF ha respinto la richiesta di A. del 21 febbraio 2023 di svolgere la procedura d'appello in forma scritta. Anche la richiesta subordinata dell'imputata di essere dispensata dall'obbligo di comparire personalmente al dibattimento è stata respinta. Alle parti è stato assegnato un termine per presentare le proprie istanze probatorie supplementari e comunicare eventuali questioni pregiudiziali che intendono sollevare ai dibattimenti.
- B.8** Con scritto del 21 marzo 2023, il MPC ha comunicato a questa Corte di non avere né istanze probatorie supplementari da presentare né questioni pregiudiziali da sollevare al dibattimento (v. CAR pag. 4.200.005).
- B.9** Con istanza del 29 marzo 2023 indirizzata al GPC, A. ha chiesto di essere trasferita presso la Clinica D. di V. nell'attesa del trasferimento definitivo in una struttura atta all'esecuzione della misura terapeutica stazionaria ordinata dalla Corte penale del TPF. Tale istanza è stata trasmessa a questa Corte affinché, in assenza del postulato trasferimento, venga trattata quale istanza di scarcerazione (v. CAR pag. 6.100.011 e segg.).
- B.10** Con decreto del 31 marzo 2023, la Direzione del procedimento ha dichiarato l'istanza di scarcerazione summenzionata irricevibile (v. CAR pag. 8.101.012 e seg.).
- B.11** Con sentenza del Tribunale federale 1B_227/2023 del 15 giugno 2023 (v. CAR pag. 8.201.030 e segg.), il ricorso presentato da A. avverso il predetto decreto è stato respinto.

- B.12** Con scritto del 27 giugno 2023, la Direzione del procedimento ha autorizzato l'imputata all'uso del velo durante i dibattimenti, a condizione che il viso rimanesse scoperto (v. CAR pag. 4.600.002).
- B.13** Con decreto sulle prove del 28 giugno 2023 (v. CAR pag. 4.200.013 - 015), le istanze probatorie presentate da A. in data 28 marzo 2023 – concernenti l'assunzione agli atti del Rapporto all'attenzione del Consiglio di Stato del Cantone del Ticino sulla visita della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura nelle carceri La Stampa e La Farera di Lugano dal 21 al 23 novembre 2011, l'assunzione agli atti del Rapporto di attività 2021/2022 e del Rapporto giugno 2022/febbraio 2023 della Commissione parlamentare di sorveglianza delle condizioni di detenzione del Gran Consiglio del Canton Ticino, la testimonianza in sede di dibattimento della Presidente della Commissione parlamentare di sorveglianza delle condizioni di detenzione del Gran Consiglio del Canton Ticino Lara Filippini, la testimonianza in sede di dibattimento del Consigliere di Stato e Capo dipartimento delle Istituzioni Norman Gobbi, subordinatamente della Direttrice della Divisione della giustizia Frida Andreotti, la testimonianza in sede di dibattimento del Direttore delle strutture carcerarie cantonali Stefano Laffranchini, l'assunzione agli atti del Rapporto d'ispezione 12 dicembre 2022 sulla collaborazione tra i Ministeri pubblici della Confederazione e dei Cantoni nel settore dei reati di terrorismo rilasciato dall'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, l'audizione testimoniale in sede di dibattimento della Procuratrice federale Noto, titolare dell'inchiesta aperta nei confronti di A. nel 2017 e l'audizione testimoniale in sede di dibattimento del Dr. med. L., psichiatra di A. sino al 24 novembre 2020 – sono state respinte.
- B.14** In vista dei dibattimenti, questa Corte ha acquisito agli atti i seguenti documenti riguardanti l'imputata (v. CAR pag. 4.400.001 e segg.): il rapporto comportamentale del 21 giugno 2023 redatto dalle Strutture carcerarie cantonali; il rapporto sullo stato di salute fisica e mentale di A. del 3 luglio 2023 allestito dal Servizio medico psichiatrico delle Strutture carcerarie cantonali; la documentazione inviata dal GPC alla Corte d'appello in data 15 giugno 2023; il rapporto circa l'andamento del trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP del 7 luglio 2023 allestito dall'Ufficio dell'assistenza riabilitativa del Canton Ticino. Quest'ultimo rapporto informa, tra l'altro, che A. sarà ammessa a HH., unico stabilimento concordatario chiuso per l'esecuzione delle misure ex art. 59 CP che ospita le donne, non appena si renderà disponibile un posto.
- B.15** I pubblici dibattimenti d'appello si sono svolti in presenza del MPC e dell'imputata presso la sede della Corte d'appello del TPF il 12 luglio 2023. Nel corso dei

dibattimenti è stata sentita l'imputata (v. CAR pag. 5.100.001 e segg.). Con requisitoria e arringa, il MPC e l'imputata hanno sostanzialmente confermato le rispettive argomentazioni e conclusioni formulate nella propria dichiarazione d'appello, rispettivamente dichiarazione d'appello incidentale (v. CAR pag. 5.200.005 e segg.).

Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi che seguono.

- B.16** Avendo le parti rinunciato alla lettura pubblica della sentenza, il dispositivo della presente sentenza è stato loro inviato in data 21 agosto 2023 (v. CAR pag. 9.100.001 e segg.).

La Corte d'appello considera in diritto:

I. Considerazioni di diritto formale

1. Ricevibilità dell'appello

- 1.1 Sia l'annuncio d'appello del 23 settembre 2022 (v. CAR pag. 1.100.005 e seg.) che la dichiarazione d'appello del 15 dicembre 2022 (v. CAR pag. 1.100.150 - 153) sono stati presentati tempestivamente dal MPC (cfr. art. 399 cpv. 1-3 CPP). Anche la dichiarazione d'appello incidentale del 12 gennaio 2023 presentata dall'imputata (v. CAR pag. 1.400.003 - 006) è tempestiva (art. 400 cpv. 3 CPP).
- 1.2 L'appello e l'appello incidentale sono stati proposti contro la sentenza della Corte penale SK.2022.20 del 19 settembre 2022 che pone fine al procedimento (cfr. art. 398 cpv. 1 CPP). Con questa sentenza, A. è stata riconosciuta colpevole di ripetuto tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l'art. 22 CP), di violazione dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate ai sensi dei considerandi e di ripetuto esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP). L'interessata è stata condannata ad una pena detentiva di 9 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP) e la pena anticipatamente espiata (art. 236 CPP), nonché alla multa di CHF 2'000.--. È stato inoltre ordinato il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP. L'imputata è quindi toccata dalla decisione impugnata e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. Il MPC è legittimato a presentare appello in virtù dell'art. 381 cpv. 1 CPP.

- 1.3 Tra i reati contestati all'imputata, vi è anche la violazione dell'art. 2 cpv. 1 della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate. Secondo l'art. 2 cpv. 3 della predetta legge, il perseguimento e il giudizio dei reati commessi in violazione della stessa sottostanno alla giurisdizione federale.

La Corte d'appello del TPF, nella composizione di tre giudici, è pertanto competente per giudicare l'appello del MPC e l'appello incidentale di A. (art. 21 cpv. 1 lett. a CPP; art. 33 lett. c, art. 38a e art. 38b della Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]).

- 1.4 Tutti i presupposti processuali sono adempiuti e non vi sono impedimenti a procedere. Ne consegue che sia l'appello del MPC che l'appello incidentale dell'imputata sono ricevibili.

2. Oggetto della procedura e potere cognitivo della Corte d'appello

- 2.1 Giusta l'art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d'appello può esaminare per esteso la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l'appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate; la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrare (sentenza del TF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati, confermata dalla sentenza del TF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/San Gallo 2013, n. 7 ad art. 398, pag. 777).

- 2.2 Nel caso concreto, sia il MPC con dichiarazione d'appello del 15 dicembre 2022 (v. CAR pag. 1.100.150 e segg.) che l'imputata con dichiarazione d'appello incidentale del 12 gennaio 2023 (v. CAR pag. 1.400.003 - 006) hanno impugnato unicamente i dispositivi n. 1.2 (concernente la condanna dell'imputata per il reato di violazione dell'art. 2 cpv. 1 LAQ/SI) e n. 2 (in relazione alla commisurazione della pena detentiva) della sentenza impugnata.

Ne consegue che solo i dispositivi n. 1.2 e 2 (ad eccezione della pronuncia relativa alla multa) della sentenza impugnata costituiscono l'oggetto della presente procedura d'appello (cfr. 404 cpv. 1 CPP). Da ciò deriva la cognizione del giudice.

3. Diritto applicabile

Per quanto concerne il diritto applicabile, l'istanza precedente è giunta alla conclusione, pienamente condivisa da questa Corte, che alla presente fattispecie deve essere applicato il diritto vigente all'epoca dei fatti. Viene pertanto qui richiamato, in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP (cfr. DTF 141 IV 244 consid. 1.2.3), il consid. III. della sentenza impugnata, per altro non contestato dalle parti.

II. Nel merito

1. Violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico»

1.1 Atto d'accusa

Per quanto qui di rilievo, con atto d'accusa del 23 giugno 2022 A. è accusata di violazione dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate per avere, il 24 novembre 2020 verso le ore 13.55, a X., intenzionalmente messo a disposizione dello Stato islamico risorse umane e promosso in altro modo le sue attività tentando di decapitare B. e F. e meglio, agendo secondo le modalità esposte al punto 1.1 dell'atto d'accusa, vale a dire secondo i metodi degli attentati che lo Stato islamico attraverso aggressiva propaganda incita a commettere, ossia tagliare la gola o sopprimere attraverso l'uso di violenza vittime scelte a caso, mietendo panico tra le persone presenti al reparto casalinghi del 5° piano dei Grandi Magazzini E. con conseguente alta allerta delle forze dell'ordine cantonali e federali che hanno spiegato un elevato numero di uomini, diffuso terrore tra la popolazione, divulgato, incoraggiato e garantito l'esistenza e le attività dello Stato islamico considerata la mediatizzazione dell'attentato con risonanza a livello nazionale e internazionale, agendo intenzionalmente, mossa dalla motivazione di sostenere l'ideologia dello Stato islamico, vale a dire vendicare il profeta Maometto e le discriminazioni del Presidente francese Macron verso i musulmani, nonché per aver premeditato e pianificato l'atto coltivandolo per anni, così come esposto al punto 1.1 dell'atto, scambiando attraverso l'account Facebook a lei riconducibile «A.1», tra il 7 ottobre 2020 ed il 20 novembre 2020, 2'507 comunicazioni con un altro utente, tale «J.», la maggior parte dal contenuto pro Stato islamico. In particolare, l'imputata avrebbe inviato al suo interlocutore i messaggi «*voglio servire*

Dio fino a morire», «insegnare a usare le armi anche per me» e «anche fare saltare in aria le sinagoghe e chiese cristiane in svizzera»; delle fotografie raffiguranti la bandiera dello Stato islamico con dei combattenti ed una raffigurante Abu Bakr al-Baghdadi, già capo del sedicente Stato islamico dell'Iraq e del Levante (v. punto 1.2 dell'atto d'accusa, TPF pag. 15.110.006 e seg.).

1.2 Sentenza di prima istanza

Con sentenza SK.2022.20 del 19 settembre 2022 la Corte penale del TPF ha riconosciuto l'imputata colpevole di ripetuto tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l'art. 22 CP) e di violazione dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate ai sensi dei considerandi. Secondo il primo giudice, in un'unica azione, l'imputata avrebbe soddisfatto tutti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi delle due disposizioni penali, ovvero dell'art. 112 CP e dell'art. 2 LAQ/SI. L'imputata avrebbe infatti tentato di uccidere senza scrupoli entrambe le vittime in nome della "lotta agli infedeli", promuovendo così le attività dello Stato islamico e mettendo a disposizione di tale gruppo risorse umane, ossia sé stessa. L'imputata avrebbe agito con la convinzione di intrattenere comunicazioni con esponenti dello Stato islamico per perseguire gli scopi di tale formazione jihadista, segnatamente uccidere tutti, rispettivamente il maggior numero, di miscredenti. I motivi alla base delle convinzioni che hanno spinto A. a passare all'atto il 24 novembre 2020, segnatamente le sue idee religiose, la sua interpretazione del Corano ed il suo sostegno all'ideologia dello Stato islamico, rientrerebbero perfettamente in quello che è il movente particolarmente odioso che denota il reato di (tentato) assassinio. Basandosi principalmente sul messaggio del 22 novembre 2017 sulla proroga della LAQ/SI (FF 2018 71), l'istanza precedente ha tuttavia ritenuto che la violazione dell'art. 2 LAQ/SI dovesse retrocedere rispetto al reato, più grave, di tentato assassinio. Non vi sarebbe dunque concorso propriamente detto tra le due norme e su tale punto l'accusa di violazione dell'art. 2 LAQ/SI non costituirebbe un nuovo reato imputabile a A. La Corte di primo grado ha quindi riconosciuto l'imputata colpevole di violazione dell'art. 2 LAQ/SI limitatamente all'invio, tramite Facebook, di messaggi e fotografie dal contenuto pro Stato islamico, ma non in relazione ai fatti del 24 novembre 2020.

Infatti, la prima istanza ha esaminato, in un capitolo separato, la sussistenza del reato di violazione dell'art. 2 LAQ/SI in relazione al presunto invio di messaggi e fotografie dal contenuto pro Stato islamico, riconoscendo gli elementi costitutivi del reato per quanto concerne i singoli messaggi citati nell'atto d'accusa (quelli contenenti le frasi *“voglio servire Dio fino a morire”*, *“insegnare a usare le armi*

anche per me” e “anche fare saltare in aria le sinagoghe e chiese cristiane in Svizzera”) e le fotografie del vessillo dello Stato islamico e di al-Baghdadi. Tali comunicazioni, secondo la prima Corte, sarebbero infatti chiaramente idonee a fare propaganda in favore dello Stato islamico, rispettivamente promuovere in altro modo le attività criminali di tale gruppo vietato. Le azioni di A., secondo il primo giudice, andrebbero al di là della semplice simpatia o ammirazione per le organizzazioni vietate e rientrerebbero pertanto nell’art. 2 LAQ/SI.

Per quanto concerne infine il presunto invio di denaro di cui all’estensione dell’atto d’accusa del 30 agosto 2022, nonostante i dubbi sulla validità di tale estensione dell’accusa dal punto di vista formale, la prima Corte è giunta alla conclusione che non è stato sufficientemente provato che la somma in questione è stata effettivamente inviata, a quali soggetti e a quali scopi, segnatamente a favore dello Stato islamico, per acquistare armi o altro. L’imputata è quindi stata riconosciuta colpevole di violazione dell’art. 2 LAQ/SI limitatamente all’invio dei messaggi e delle fotografie summenzionate.

1.3 Posizione del MPC

Il MPC ritiene anzitutto che la Corte penale abbia correttamente qualificato l’attentato sferrato da A. contro B. e F. quale ripetuto tentato assassinio e quale atto terroristico ai sensi dell’art. 2 LAQ/SI. Secondo l’accusa, la Corte penale avrebbe tuttavia erroneamente ritenuto non sussistere, nel caso concreto, un concorso propriamente detto tra le due norme. Il MPC chiede quindi che per i gravi fatti intercorsi il 24 novembre 2020 sia riconosciuto il concorso perfetto tra i due reati (v. dichiarazione d’appello del 15 dicembre 2022, CAR pag. 1.100.150 e segg.). A sostegno della sua tesi, l’accusa richiama il Messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo con relativo Protocollo addizionale nonché il potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata del 14 settembre 2018 (FF 2018 5439 e segg.), facendo in particolare riferimento ai principi in esso menzionati in materia di concorso tra l’art. 260^{ter} CP e altre fattispecie penali. Secondo il MPC, l’attacco sferrato dall’imputata configurerebbe anche un atto terroristico, avendo l’azione dell’imputata simultaneamente messo in serio pericolo la vita di persone e promosso i gruppi vietati. Il suo gesto non si sarebbe quindi esaurito nell’aver tentato di gozzare e quindi assassinare due persone, bensì sarebbe andato oltre contribuendo alla promozione dello Stato islamico. L’imputata sarebbe stata mossa dalla motivazione di vendicare il profeta Maometto e sostenere l’ideologia dello Stato islamico; essa avrebbe seminato il panico tra i presenti ai Grandi magazzini E., diffondendo il terrore tra la popolazione

e, considerata la forte mediatizzazione dell'attentato che ha riscosso risonanza a livello nazionale e internazionale, divulgando le attività dello Stato islamico. Secondo l'accusa, quindi, le due norme non sarebbero sovrapponibili, proteggendo le stesse due beni giuridici ben distinti (la prima la vita, mentre la seconda la sicurezza pubblica) (v. traccia scritta della requisitoria, CAR pag. 5.200.005 e segg.).

1.4 Posizione dell'imputata

A. chiede di essere prosciolta dall'imputazione di violazione dell'art. LAQ/SI *"in virtù dell'assenza di una legge in senso formale attualmente in vigore che permetta di sancirne la condanna"*, rispettivamente per assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di reato in relazione all'invio di messaggi (v. dichiarazione d'appello incidentale del 12 gennaio 2023, CAR pag. 1.400.003 e segg.). Secondo l'imputata, tali comunicazioni non sarebbero idonee a fare propaganda in favore dello stato islamico in quanto inviate ad un unico destinatario. In ogni caso, quello di A. sarebbe, nella peggiore delle ipotesi, un tentativo di proselitismo non punibile o comunque esente da pena per manifesto difetto d'intelletto, dal momento che non è stato minimamente provato che le persone con cui A. avrebbe intrattenuto contatti telematici appartenessero ai gruppi vietati dalla legge. In ogni caso, l'imputata chiede di essere prosciolta da qualsiasi incriminazione di violazione dell'art. 2 LAQ/SI, poiché le sue azioni non rientrerebbero in nessuna delle varianti di reato previste da questo articolo. A. contesta in particolare l'applicazione della clausola generale sussidiaria contravvenendo la stessa all'obbligo di prevedibilità imposto dalla legge. Per quanto concerne l'eventuale concorso tra i reati di tentato assassinio e violazione dell'art. 2 LAQ/SI, l'imputata rimanda alla motivazione della prima istanza. Essa ritiene inoltre che la Corte penale abbia erroneamente applicato una doppia aggravante derivante dal "movente soggettivo oggettivabile di jihadismo", criterio che sarebbe stato preso in considerazione sia per qualificare di assassinio il suo agire che per ritenerla colpevole di violazione dell'art. 2 LAQ/SI (v. traccia scritta dell'arringa, CAR pag. 5.200.049 e segg.).

1.5 Elementi costitutivi dell'infrazione

- 1.5.1 Il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate. L'art. 2 cpv. 1 LAQ/SI punisce con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo l'art. 1 LAQ/SI, mette a disposizione

risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche a loro sostegno o a sostegno dei loro obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le loro attività. Sono vietati, giusta l'art. 1 LAQ/SI, il gruppo «Al-Qaïda» (lett. a); il gruppo «Stato islamico» (lett. b) come anche i gruppi che succedono al gruppo «Al-Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono al gruppo «Al-Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o operano su loro mandato (lett. c).

Questa legge risulta dalla fusione di due ordinanze: l'ordinanza che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizzazioni associate, prorogata diverse volte dal 2001, e l'ordinanza che vieta il gruppo «Stato islamico» e le organizzazioni associate, approvata nell'ottobre 2014 (FF 2018 72). A differenza delle ordinanze di divieto in vigore in precedenza, la pena detentiva massima, retta ora da una base legale formale, è stata innalzata da tre a cinque anni. Vi è quindi stato un adeguamento alle disposizioni penali vigenti contro le organizzazioni criminali (art. 260^{ter}) e contro il finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} CP), che sono paragonabili alle disposizioni penali dell'art. 2 LAQ/SI per quanto riguarda il contenuto, la gravità del reato e il livello d'illiceità. Per quanto concerne il rapporto tra l'art. 2 LAQ/SI e l'art. 260^{ter} CP, il Consiglio federale ha chiarito che il primo, in quanto disposizione speciale più recente, ha la preminenza sul secondo. In altre parole, l'art. 2 LAQ/SI assorbe l'art. 260^{ter} CP. Lo scopo dell'art. 2 LAQ/SI è quello di continuare a punire le attività dei precitati gruppi, così come tutti gli atti che mirano a sostenerli materialmente o con risorse di personale, quali le azioni propagandistiche, le raccolte di fondi o il reclutamento di nuovi adepti (FF 2014 7715 e segg.). La LAQ/SI è stata abrogata con effetto al 1° dicembre 2022 (RU 2022 602), e quindi posteriormente ai fatti contestati all'imputata. Il reato previsto dall'abrogato art. 2 LAQ/SI è ora punito dall'art. 74 cpv. 4 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAI n; RS 121), il cui tenore è identico con riferimento agli elementi costitutivi e alle pene comminate (v. DTF 148 IV 298 consid. 6.4.2), mentre i gruppi e le organizzazioni vietati sono designati dalla decisione generale del 19 ottobre 2022 concernente il divieto dei gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché delle organizzazioni associate (FF 2022 2548) e corrispondono a quelli elencati all'art. 1 LAQ/SI a cui si aggiungono i gruppi che "propagano, sostengono o favoriscono in altro modo attività terroristiche o di estremismo violento facendo riferimento ad «Al-Qaïda» o allo «Stato islamico»".

- 1.5.2 L'art. 2 LAQ/SI sanziona tutte le attività, in Svizzera e all'estero, delle organizzazioni e dei gruppi vietati, nonché tutti gli atti che mirano a sostenerli materialmente o con risorse di personale. La norma si prefigge di tutelare la sicurezza

pubblica prima ancora che siano commessi dei reati. La minaccia rappresentata dallo «Stato islamico» si manifesta in una propaganda aggressiva. Esiste il rischio che tale propaganda induca persone residenti in Svizzera a perpetrare attentati o ad aderire ad altre organizzazioni terroristiche. La disposizione penale opera uno spostamento a monte della punibilità, nella misura in cui punisce già il sostegno alle organizzazioni terroristiche vietate e la loro promozione (DTF 148 IV 398 consid. 4.8.3.2, 298 consid. 7.2).

Tra i comportamenti incriminati dall'art. 2 cpv. 1 LAQ/SI figurano, oltre alla partecipazione a gruppi o a organizzazioni vietati, diversi atti di sostegno, *compresa* l'organizzazione di azioni propagandistiche (v. EICKER, *Das Antreten eines Fluges nach Istanbul als strafbare Unterstützung oder Förderung des «Islamischen Staats»?*, *forumpoenale* 5/2017 pag. 353). L'art. 2 cpv. 1 LAQ/SI punisce altresì chiunque promuove in altro modo le attività dei gruppi o delle organizzazioni vietati. Si tratta di una clausola generale, la cui applicazione presuppone una certa attinenza dell'atto con le attività criminali dei gruppi o delle organizzazioni vietati, da valutare sulla base degli aspetti oggettivi e soggettivi del caso concreto. Per contro, la semplice simpatia o ammirazione per le organizzazioni criminali o terroristiche non rientra nella clausola generale. Per determinare quali azioni debbano essere considerate quali promozioni alle attività delle organizzazioni vietate, è necessario valutarle nell'ambito del rispettivo contesto. L'attività criminale dello Stato islamico può essere promossa anche nel caso in cui una persona si lasci da esso influenzare così da diffondere, in maniera oggettivamente riconoscibile, la sua propaganda radicale, o quando si comporta attivamente e in modo mirato nel senso propagandato dallo Stato islamico. A questo proposito, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare come sia irrilevante sapere se tale comportamento rientri nel sostegno o nella clausola generale del «promuovere in altro modo» (DTF 148 IV 298 consid. 7.2; sentenza del TF 6B 948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2.2 con riferimenti).

- 1.5.3 Sotto il profilo soggettivo, il reato di cui all'art. 2 cpv. 1 LAQ/SI è intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (TODESCHINI, *Terrorismusbekämpfung im Strafrecht*, 2019, n. 81; AJIL/LUBISHTANI, *Le terrorisme djihadiste devant le Tribunal pénal fédéral*, *Jusletter* del 31 maggio 2021, n. 71).
- 1.5.4 Per quanto attiene alla propaganda in particolare, questa consiste, sotto il profilo oggettivo, in qualsiasi comportamento percettibile da altri, ad esempio tenere delle conferenze, prestare o distribuire degli scritti, esporre immagini, indossare distintivi e perfino semplici gesti. La propaganda non ingloba invece quei comportamenti che rimangono impercettibili ad altri, quali ad esempio il possesso

occultato di scritti o la loro lettura. Sotto il profilo soggettivo, la propaganda presuppone, oltre alla consapevolezza della percettibilità di un comportamento da parte di altre persone, l'intento non solo di esprimere dei pensieri attraverso la propaganda, ma anche di farne la pubblicità, in altre parole di influenzare altri in modo che siano sedotti dai pensieri espressi o che, se già da questi conquistati, siano rafforzati nella loro convinzione. La propaganda designa quindi un atteggiamento della comunicazione. Per organizzazione di azioni propagandistiche s'intende la loro pianificazione, preparazione ed elaborazione (sentenza del TF 6B_234/2022 dell'8 giugno 2023 consid. 5.2.2 con riferimenti).

- 1.6 Per quanto concerne innanzitutto la censura relativa alla violazione del principio di legalità, il Tribunale federale, come già osservato dalla prima Corte (v. consid. 3.1 della sentenza impugnata), ha già avuto modo di confermare che la legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, anche se emanata in via d'urgenza, è una legge in senso formale che soddisfa pienamente il principio di legalità sancito dall'art. 1 CP (v. sentenza del TF 6B_120/2021 dell'11 aprile 2022 consid. 6.4.1). Tale censura risulta pertanto infondata.
- 1.7 Nel caso concreto, s'impone un'ulteriore premessa per chiarire l'oggetto dell'accusa in relazione alla violazione dell'art. 2 LAQ/SI. Secondo il principio accusatorio, il perimetro dell'accusa viene definito dal MPC nell'atto d'accusa e questa Corte ne è vincolata (v. sentenza del TF 6B_476/2012 del 3 aprile 2013 consid. 2.3).

Come visto in precedenza (v. sopra consid. 1.2), la prima Corte ha ritenuto l'imputata colpevole di violazione dell'art. 2 LAQ/SI limitatamente all'invio di messaggi e fotografie, trattando quindi questi fatti come capo d'accusa separato rispetto a quelli del 24 novembre 2020. Tuttavia, con atto d'accusa del 23 giugno 2022, l'imputata è stata accusata di violazione dell'art. 2 LAQ/SI in relazione ai fatti configuranti il tentato assassinio (v. punto 1.2). Il presunto invio di comunicazioni, la maggior parte dal contenuto pro Stato islamico, non è stato trattato come capo d'accusa separato, bensì come parte integrante del medesimo capo d'accusa, a sostegno della tesi secondo cui l'imputata avrebbe pianificato tali atti per anni (v. sopra consid. 1.1).

Alla luce di quanto sopra, questa Corte ha deciso di esaminare l'accusa di violazione dell'art. 2 LAQ/SI unicamente in relazione ai fatti configuranti il tentato assassinio e di valutare il presunto invio di comunicazioni dal contenuto pro Stato islamico quale atto di premeditazione, così come indicato nell'atto d'accusa. Di

conseguenza, non sarà necessario esaminare se queste comunicazioni rientrino o meno nel concetto di propaganda ai sensi dell'art. 2 LAQ/SI.

Per quanto concerne invece la fattispecie oggetto dell'estensione dell'accusa del 30 agosto 2022 e concernente il presunto invio di almeno CHF 18'000.-- in Siria per finanziare l'acquisto di armi in favore dello Stato islamico e della Guerra Santa (v. sopra lett. A.14), si rileva che il MPC non ha impugnato la decisione della prima Corte di non considerare, per mancanza di prove, il presunto invio di denaro in questione nell'esaminare la sussistenza del reato di cui all'art. 2 LAQ/SI (v. consid. 5.1.2 della sentenza impugnata). Tale fattispecie, non essendo quindi oggetto del presente giudizio, non verrà menzionata ulteriormente.

- 1.8 La Corte d'appello si è quindi chinata sulla questione di sapere se le azioni compiute dall'imputata il 24 novembre 2020, oltre a costituire un ripetuto tentato assassinio, configurino una violazione dell'art. 2 LAQ/SI.

Sulla base delle risultanze d'istruttoria e dibattimentali di primo grado, in particolare delle dichiarazioni rilasciate dalla stessa imputata, è stato possibile ricostruire la dinamica degli eventi oggetto del presente giudizio. È stato inoltre possibile accertare che gli atti commessi dall'imputata il 24 novembre 2020 sono stati premeditati. Quel giorno, A. si è recata una prima volta presso i Grandi Magazzini E. per verificare quante persone vi fossero e l'eventuale presenza di telecamere. Essa si è inoltre accertata dell'assenza di poliziotti e di poter trovare dei coltelli al reparto casalinghi. Rientrata più tardi ai Grandi Magazzini E., ha raggiunto il reparto casalinghi al quinto piano, ha individuato una prima vittima a caso (B.) e l'ha colpita al collo e al viso con un coltello. Mentre la vittima giaceva a terra, l'imputata ha continuato a colpirla fermandosi solo dopo aver pensato che fosse morta. Nel compiere l'atto, A. ha gridato: "Allah U Akbar". In seguito, si è diretta verso una seconda vittima (F.) – anch'essa scelta a caso – con l'intento di colpire anche quest'ultima al collo. F. è tuttavia riuscita a bloccarle il polso della mano nella quale impugnava il coltello evitando di essere colpita. A. è stata quindi immobilizzata e disarmata da alcune persone giunte sul posto. Nel mentre, l'imputata ha pronunciato parole riferite all'ISIS.

Dai verbali d'interrogatorio dell'imputata – le cui dichiarazioni, salvo eccezioni, sono rimaste costanti nel tempo – è emerso che quest'ultima ha scelto il luogo e l'orario dell'attacco in particolare per la probabile alta affluenza di persone (v. per es. MPC pag. 13.1.0008; 13.1.0045; 13.1.0068 e seg.). L'imputata ha inoltre verificato la presenza di telecamere in modo da essere ripresa durante l'attacco ("*sapevo che c'erano anche le telecamere. Volevo che mi riprendessero*") [v. MPC

pag. 13.1-0048]; *“volevo farmi riprendere anche pensando che un domani la polizia avrebbe guardato questi filmati e ciò rendeva la cosa più interessante”* [MPC pag. 13.1-0066]; *“Ed era per questo che voleva farsi riprendere dalle telecamere? Perché voleva che il suo gesto fosse...? Visto da tutto il mondo”* [CAR pag. 5.300.021]).

Tutti gli interrogatori dell'imputata sono stati caratterizzati da un susseguirsi di dichiarazioni inerenti allo Stato islamico e alla sua interpretazione radicale del Corano. Quest'ultima ha sempre dichiarato che il suo intento era quello di uccidere più «miscredenti» possibili e di promuovere in questo modo lo Stato islamico. L'attacco andava compiuto in pubblico e ripreso dalle telecamere di sorveglianza affinché tutti sapessero che stava agendo in nome dello Stato islamico (*“è un peccato che ai Magazzini E. ci sono le telecamere senza l'audio, perché io ho urlato due volte ben forte Allah Akbar. Non c'era tanta gente ma qualcuno mi ha sentito. Ho voluto fare questo. Voglio sapere come sta la vittima, voglio sapere se è morta, perché le infedeli devono morire”* [MPC pag. 13.1-0003]; *“io vorrei sapere che fine hanno fatto quelle signore per avere la conferma di aver compiuto la mia opera, ossia di aver ucciso delle miscredenti”* [MPC pag. 13.1-0012]; *“lo invece volevo andare in mezzo alla gente perché volevo fare pubblicità allo Stato islamico”* [MPC pag. 13.1-0013]; *“Quale era, tuttavia, il suo scopo primario: colpire più persone possibili o mediatizzare il più possibile l'attacco? O entrambe le «cose»? Era colpire più persone possibili. Avrei voluto anche che arrivasse allo Stato islamico [...] Corretto però che sapeva di voler colpire una persona attraverso un coltello? Sì. Anche nel Corano dicono di tagliare la testa”* [MPC pag. 13.1-0045]; *“Non sono scema, non è difficile, devi avere l'arma giusta. Il mio scopo era di uccidere e tagliare la testa. Perché lo Stato islamico fa così»* [MPC 13.1-0054]; *“Il mio scopo era di fare arrivare la notizia allo Stato islamico affinché si parlasse di me e dello Stato islamico”* [MPC pag. 13.1-0055]; *“Ribadisco che lo scopo era quello di eliminare i miscredenti dalla circolazione”* [MPC pag. 13.1-0126]; *“Qual era lo scopo del suo attacco ai Magazzini E. in data del 24.11.2020? Far fuori tutti i miscredenti. ADR che intendevo uccidere più miscredenti possibile. Idealmente e se non fosse stata fermata durante l'aggressione, quante persone avrebbe voluto uccidere il 24.11.2020 ai Magazzini E. di X.? Non puoi calcolarlo, il più possibile fino al momento dell'arresto”* [MPC pag. 13.1-0132 e segg.]; *“Può descrivere alla Corte quale era il suo stato d'animo quella mattina e nei momenti precedenti l'aggressione? Nel mio pensiero dicevo adesso vado e dico Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar e colpisco fortemente”* [TPF pag. 15.731.018]; *“Sapevo che sarebbero venute tante persone prima di Natale; in realtà non è che ci fossero molte persone ma ho deciso di agire lo stesso”* [TPF pag. 15.731.019]; *“Come giudica oggi quanto da lei messo in atto? Dico solo che*

Allah è grande” [TPF pag. 15.731.6022]; *“Che cosa aveva premeditato? Di fare un attentato ai Magazzini E.”* [CAR pag. 5.300.016]; *“Quindi quel gesto che scopo aveva? Di fare un attentato terroristico”* [CAR pag. 5.300.019 e seg.]; *“(…) Però è chiaro che così facendo lei promuoveva anche lo Stato islamico. O no? Sì sì”* [CAR pag. 5.300.020]).

Manifesta, quindi, l'identificazione dell'imputata con gli obiettivi dello Stato islamico e con il modo in cui questi vengono perseguiti. Il movente jihadista dell'atto compiuto il 24 novembre 2020 e la premeditazione dello stesso sono poi resi evidenti dall'invio, tramite Facebook, di alcuni messaggi (*«voglio servire Dio fino a morire»*, *«insegnare a usare le armi anche per me»* e *«anche fare saltare in aria le sinagoghe e chiese cristiane in svizzera»*) e di due immagini (una raffigurante la bandiera dello Stato islamico e l'altra Abu Bakr al-Baghdadi) all'utente K. poco più di un mese prima dei fatti (MPC pag. 10.1-0207 e segg.). A questo proposito, A. ha affermato di essere stata talmente affascinata dal fondamentalismo islamico da aver iniziato a cercare contatti con persone radicalizzate tramite Internet (v. per es. TPF pag. 15.731.011 e segg. e CAR pag. 5.300.009 e segg.). Questo a partire dal 2016-2017, quando l'imputata avrebbe iniziato a pianificare l'attacco (MPC pag. 13.1-0044). Essa ha poi riferito di aver rimosso tutti i dati informatici dai suoi cellulari e dal suo laptop, provvedendo anche a «svuotare» le conversazioni sui social network ed a disattivare alcuni indirizzi di posta elettronica qualche giorno prima dell'atto, onde evitare che le autorità scoprissero i suoi piani prima che potesse passare all'azione (MPC pag. 13.1-0011), rispettivamente per *«vedere fino a dove arrivavano a trovare le cose»* (TPF pag. 15.731.030), come in parte confermato dal rapporto tecnico di fedpol (v. MPC pag. 10.1.0148 e segg.). Per quanto concerne l'utente Facebook K., dal rapporto del Servizio delle attività informatiche della Confederazione del 29 dicembre 2020 è emerso che questa persona non aveva in realtà alcun legame con lo Stato Islamico. Ciò non toglie che l'imputata ha agito con la convinzione di intrattenere comunicazioni con esponenti dello Stato islamico, come da lei ripetutamente dichiarato, da ultimo dinanzi alla Corte d'appello (v. CAR pag. 5.300.011).

Le azioni compiute dall'imputata il 24 novembre 2020 sono state senza dubbio attuate secondo le modalità terroristiche propagandate dallo Stato islamico. Quest'ultima ha agito in un luogo pubblico, potenzialmente affollato; ha scelto le sue vittime a caso e cercato di “sgozzarle” come a suo dire richiesto dal Corano. Significative sono in particolare le parole inneggianti all'ISIS che l'imputata ha proferito durante e immediatamente dopo l'attacco (v. verbali d'interrogatorio dell'imputata [per es. TPF pag. 15.731.020 e seg.; CAR pag. 19 e seg.], delle vittime [MPC pag. 12.3-0003 e segg.; 12.14-0004 e segg.] e dei testimoni [MPC

pag. 12.2-0003; 12.4-0003 e segg.; 12.5-0004 e segg.; 12.9-0003]). Agendo in questo modo, l'imputata ha senza dubbio suscitato terrore nella popolazione vista anche l'ampia risonanza mediatica che la vicenda ha avuto. Lei stessa ha più volte ammesso di aver voluto compiere un «atto terroristico» / «attentato terroristico» (v. TPF pag. 15.731.019; CAR pag. 20). Interrogata sul motivo per cui ha pronunciato parole riferite ad Allah durante l'attacco, A. ha così risposto: "L'ho detto perché anche i jihadisti dicono sempre "Allah u Akbar" per procedere a un attentato" (CAR pag. 5.300.020).

L'effetto propagandistico degli atti perpetrati dall'imputata è evidente. Comportandosi attivamente nel senso propagandato dallo Stato islamico, quest'ultima ha senza dubbio promosso il gruppo vietato e rafforzato il suo regime, la cui esistenza dipende dalla capacità di attingere a risorse umane. Così facendo, l'imputata non solo ha suscitato ammirazione tra le persone già radicalizzate, ma ha pure favorito il fascino del gruppo vietato e incoraggiato una possibile imitazione delle sue azioni.

Alla luce di tutto quanto precede, non v'è dubbio che tramite il suo agire, l'imputata abbia messo a disposizione dello Stato islamico risorse umane, ossia sé stessa, e che abbia promosso in altro modo le sue attività. A questo proposito, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la clausola generale del «promuovere in altro modo» di cui all'art. 2 cpv. 1 LAQ/SI non è contraria al principio di determinatezza (*Bestimmtheitsgebot*) sancito dall'art. 1 CP, dal momento che la sua applicazione presuppone una certa attinenza dell'atto con le attività criminali dei gruppi o delle organizzazioni vietati, che nel caso concreto è senza dubbio data. Inoltre, come indicato in precedenza (v. sopra consid. 1.5.2), il Tribunale federale ha precisato come sia comunque irrilevante sapere se tale comportamento rientri nel sostegno o nella clausola generale del «promuovere in altro modo» (DTF 148 IV 298 consid. 7.2; sentenza del TF 6B 948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2.2 con riferimenti).

Dal profilo soggettivo, è pacifico che A. ha agito intenzionalmente, avendo la stessa ripetutamente dichiarato che l'atto compiuto il 24 novembre 2020 era motivato dalla volontà di uccidere più «miscredenti» possibili e di promuovere in questo modo lo Stato islamico.

Sono in definitiva dati i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 2 cpv. 1 LAQ/SI in riferimento ai fatti del 24 novembre 2020.

Si rileva infine che la riscontrata imputabilità di grado medio ascrivibile all'imputata anche per questo reato (v. perizia psichiatrica del Dr. G., MPC pag. 11.1.1 e segg.) andrà considerata nell'ambito della commisurazione della pena.

2. Concorso tra i reati di tentato assassinio e violazione dell'art. 2 LAQ/SI

2.1 Considerato che le azioni commesse dall'imputata il 24 novembre 2020, oltre a costituire un ripetuto tentato assassinio (art. 112 CP), configurano pure una violazione dell'art. 2 LAQ/SI, si pone il quesito di un eventuale concorso tra queste due disposizioni.

2.2 Il concorso reale si ha quando l'autore, tramite due o più atti distinti, realizza gli elementi costitutivi di infrazioni differenti oppure della stessa infrazione ma a più riprese (DTF 117 IV 408 consid. 2d; POZO/GODEL, *Droit pénal général*, 3^a ediz., 2019, n. 1074). Il concorso reale è realizzato unicamente quando i differenti atti commessi non formano alcuna unità giuridica d'azione (ACKERMANN, *Basler Kommentar, Strafrecht I*, n. 72 ad art. 49 CP; STOLL, *Commentaire romand, Code pénal I*, n. 8 ad art. 49 CP).

Il concorso ideale è invece dato quando, con un solo atto, l'autore realizza gli elementi costitutivi di più infrazioni oppure commette la stessa infrazione più volte (POZO/GODEL, op. cit., n. 1070; STOLL, op. cit., n. 22 ad art. 49 CP). Ciò che risulta determinante è che diversi beni giuridici siano stati lesi. In caso di concorso ideale, trova applicazione l'art. 49 CP sul concorso di reati. In ogni caso, va applicato il principio dell'inasprimento (ACKERMANN, op. cit., n. 72 e 76 ad art. 49 CP).

Si ha invece un «concorso» improprio (o imperfetto) di norme quando la definizione giuridica di una fattispecie penale («*Straftatbestand*») contiene in sé tutti gli elementi costitutivi di una disposizione generale (specialità), quando una delle due disposizioni abbraccia l'altra, se non in tutti i suoi elementi costitutivi, almeno in quelli essenziali di colpevolezza e di illegalità (assorbimento) o, ancora, laddove uno dei disposti risulti sussidiario all'altro (DTF 135 IV 152 consid. 2.1.2; sentenze del TF 6B_378/2020 del 5 maggio 2021 consid. 2.1 e 6B_1429/2020 dell'8 aprile 2021 consid. 1.7; ACKERMANN, op. cit., n. 50 e segg. ad art. 49 CP; STOLL, op. cit., n. 50 e segg. ad art. 49 CP). In questi casi, l'autore, anche se ha soddisfatto tutti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi di più reati, viene condannato solo per uno di essi. Non vi è, in altri termini, alcun concorso ai sensi dell'art. 49 CP (sentenze del TF 6B_378/2020 consid. 2.1; 6B_1216/2017 dell'11 giugno 2018 consid. 1.3.1; POZO/GODEL, op. cit., n. 1049).

- 2.3 In seguito all'aumento della pena detentiva massima da tre a cinque anni per il reato di cui all'art. 2 LAQ/SI (v. sopra consid. 1.5.1), il rinvio nella legge a disposizioni penali più severe, come lo si trova nelle ordinanze previgenti, è stato ritenuto superfluo. Nel suo messaggio del 12 novembre 2014 concernente la legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, il Consiglio federale ha chiarito che secondo i principi generali sul concorso di reati, è fatta salva l'applicabilità di ulteriori disposizioni penali, in particolare di quelle che rientrano nel diritto penale fondamentale (FF 2014 7718). Nel successivo messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 2017 sulla proroga della LAQ/SI, è stato invece precisato che se un atto finalizzato al sostegno di un'organizzazione o alla partecipazione a quest'ultima si trova in relazione con un reato principale – più grave – commesso dall'organizzazione, l'art. 2 LAQ/SI retrocede per principio rispetto al reato principale (per es. assassinio, presa di ostaggi, lesioni corporali gravi, ecc.) (FF 2018 71, 84). Con il messaggio del 14 settembre 2018 concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo con relativo Protocollo addizionale nonché il potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, il Consiglio federale ha poi indicato che non sarebbe opportuno mantenere l'apparenza di una sussidiarietà generale del nuovo articolo 74 LAIn (il cui tenore, come visto in precedenza al consid. 1.5.1, è identico all'art. 2 LAQ/SI con riferimento agli elementi costitutivi e alle pene comminate), precisando che “se una persona, oltre a partecipare a un'organizzazione o a un gruppo vietato, commette un reato punito severamente dal diritto penale fondamentale (p. es. rapimento od omicidio), le due disposizioni penali si applicano insieme, in concorso effettivo” e che “è quindi fatta salva l'applicabilità di ulteriori disposizioni penali conformemente ai principi generali del concorso di norme penali” (FF 2018 5493 e seg.).
- 2.4 In considerazione di quanto sopra, in particolare delle modifiche che si sono susseguite nei vari messaggi del Consiglio federale per quanto concerne i principi in materia concorso e del tenore non esaustivo di tali principi (si veda in particolare il messaggio sul quale si è fondata la prima istanza per escludere il concorso ideale tra le due disposizioni in questione, che prevede la sussidiarietà dell'art. 2 LAQ/SI rispetto a reati più gravi soltanto in linea di principio), la Corte d'appello ritiene di non poter prescindere dalla valutazione del presente caso prevalentemente sulla base dei principi generali del concorso di norme penali previsti dalla dottrina e dalla giurisprudenza consolidate.

Nel caso concreto, con un solo atto, A. ha realizzato gli elementi costitutivi sia del reato di ripetuto tentato assassinio (art. 112 CP) che della violazione dell'art. 2

LAQ/SI (v. sopra consid. 1.7 e 1.8). Disposizioni, queste, che mirano a proteggere due beni giuridici ben distinti (la prima la vita, mentre la seconda la sicurezza pubblica).

L'atto commesso dall'imputata il 24 novembre 2020 non si è esaurito nell'aver tentato di assassinare due persone. Le modalità con le quali essa ha agito (scelta del luogo e delle vittime, parole proferite durante l'attacco, ecc.) e i motivi che l'hanno spinta a passare all'atto (in particolare il desiderio di uccidere più «miscredenti» possibili e promuovere lo Stato islamico) vanno senza dubbio oltre a quella che è la particolare mancanza di scrupoli richiesta per la qualifica del reato di assassinio.

Inoltre, questa Corte non può esimersi dal prendere in considerazione anche i principi applicabili in materia di concorso tra l'art 260^{ter} CP e altri reati. Come visto, tale disposizione penale è infatti paragonabile a quella dell'art. 2 LAQ/SI per quanto riguarda il contenuto, la gravità del reato e il livello d'illiceità (v. sopra consid. 1.5.1). Occorre quindi osservare che, in materia di applicazione dell'art. 260^{ter} CP in presenza di altri reati, un concorso ideale deve essere ammesso quando il sostegno o la partecipazione dell'autore del reato all'organizzazione criminale va oltre il singolo reato specifico (ENGLER, Basler Kommentar, Strafrecht II, n. 20 ad art. 260^{ter}). Lo stesso Tribunale penale federale, nella sua presa di posizione del 2 marzo 2018 (reperibile sul sito della Confederazione) in merito all'avamprogetto del 21 giugno 2017 che traspone la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, si è espresso a sfavore di un'applicazione sussidiaria dell'art. 260^{ter} CP, ritenuto come l'appartenenza e il sostegno a un'organizzazione criminale, data la loro pericolosità e dannosità sociale, pregiudichino la sicurezza pubblica e quindi un interesse giuridico protetto in maniera indipendente. Tale argomentazione, a mente di questa Corte, dovrebbe valere anche per l'art. 2 LAQ/SI. Non per altro, nel suo messaggio del 14 settembre 2018 – più recente rispetto a quello sul quale si è basata la prima istanza per escludere un concorso ideale nel caso concreto – il Consiglio federale non ha ritenuto opportuno mantenere l'apparenza di una sussidiarietà generale dell'art. 74 LAIn (v. sopra consid. 2.3).

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte d'appello ritiene che nel caso concreto vi sia concorso ideale tra il reato di ripetuto assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l'art. 22 CP) e quello della violazione dell'art. 2 LAQ/SI.

A. deve pertanto essere riconosciuta colpevole anche di violazione dell'art. 2 LAQ/SI in relazione agli atti commessi il 24 novembre 2020.

3. Commisurazione della pena

- 3.1 Per quanto attiene alla commisurazione della pena, il MPC chiede una condanna complessiva di 14 anni di detenzione. Secondo l'accusa, in particolare l'aumento della pena di soli 11 mesi di detenzione per il tentato assassinio di F. risulta troppo contenuto. Nella commisurazione della pena andrebbe inoltre inclusa la condanna dell'imputata per violazione dell'art. 2 LAQ/SI (v. dichiarazione d'appello del 15 dicembre 2022, CAR pag. 1.100.152). Il MPC ritiene equa una pena ipotetica di base di 9 anni di detenzione per il tentato assassinio nei confronti della prima vittima e di 2 anni di detenzione per il tentato assassinio nei confronti della seconda (v. traccia scritta della requisitoria, CAR pag. 5.200.039).
- 3.2 L'imputata dal canto suo, chiede una riduzione della pena detentiva a 8 anni e 5 mesi (riduzione di un mese a seguito della postulata assoluzione e ulteriore riduzione di 6 mesi per le condizioni di carcerazione – non conformi alla CEDU – in cui versa l'imputata in Canton Ticino a far tempo dal 24 febbraio 2021; v. dichiarazione d'appello incidentale del 12 gennaio, CAR pag. 1.400.005; traccia scritta dell'arringa, CAR pag. 5.200.097). Tema centrale dell'arringa difensiva è stata la situazione detentiva dell'imputata, che non sarebbe mutata nemmeno dopo che quest'ultima è stata posta in espiazione anticipata della misura terapeutica stazionaria (v. traccia scritta dell'arringa, CAR pag. 5.200.049 e segg.).
- 3.3 Giusta l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. Il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento. Il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell'ambito di un'eventuale procedura di ricorso (sentenza del TF 6B_207/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4.2). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all'autorità

di ricorso di seguire il ragionamento che l'ha condotto ad adottare il *quantum* di pena pronunciato (cfr. DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6).

Come già l'art. 63 vCP, dunque, anche l'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (*Tatkomponenten*). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprobabilità dell'offesa (*objektive Tatkomponenten*), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (*Tatverschulden*), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del TF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1745; sentenza del TF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (*Gesamtverschulden*), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP *in fine* e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (*Täterkomponenten*), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale (confessione,

collaborazione all'inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; sentenze del TF 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.1; 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

In caso di concorso di reati, le componenti legate all'autore (art. 47 cpv. 1 lett. 2 CP) – che non sono direttamente riconducibili allo specifico reato – sono da esaminare solo una volta, dopo la determinazione della pena ipotetica complessiva per tutti i reati (sentenze del TF 6B_105/2015 del 13 gennaio 2016 consid. 1.4.2; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6; 6B_466/2013 del 25 luglio 2013 consid. 2.3.2).

- 3.4 Giusta l'art. 19 cpv. 2 CP, se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena. Il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento quando determina l'effetto della scemata imputabilità sulla colpa (soggettiva) tenendo conto dell'insieme delle circostanze. Può applicare la scala usuale secondo cui una colpa oggettivamente molto grave può essere ridotta a una colpa da grave a molto grave in conseguenza di una lieve scemata imputabilità. La riduzione di una colpa oggettivamente molto grave può condurre a riconoscere una colpa da media a grave nel caso di una scemata imputabilità di grado medio, rispettivamente a una colpa da lieve a media nel caso di una grave scemata imputabilità. Sulla base di questa valutazione approssimativa, il giudice deve poi stabilire la pena tenendo conto degli ulteriori criteri di commisurazione della stessa all'interno del quadro legale disponibile. Questo modo di procedere permette di prendere in considerazione interamente la scemata imputabilità, senza tuttavia attribuirle un significato eccessivo. Una diminuzione puramente matematica della pena ipotetica non è conforme al sistema. Essa limita in modo inammissibile il potere di apprezzamento del giudice e comporta che, di regola, viene attribuito un peso eccessivo alla capacità di valutazione definita dall'esperto psichiatra (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; sentenza del TF 6B_1177/2018 consid. 2.2).

In caso di scemata imputabilità, il giudice deve quindi, in una prima fase, decidere sulla base degli accertamenti peritali in quale misura l'imputabilità dell'autore è diminuita sotto il profilo giuridico e come essa si ripercuote complessivamente sulla valutazione della colpa. Deve essere qualificata la colpa globale e, alla luce dell'art. 50 CP, il giudice deve espressamente esporre nella sentenza il grado di gravità da prendere in considerazione. In una seconda fase, occorre determinare

la pena ipotetica che corrisponde a questa colpa. La pena così fissata può, dandosi le condizioni, essere modificata sulla base degli elementi riguardanti la situazione personale dell'autore, come pure in ragione di un eventuale tentativo ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 CP (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; sentenze del TF 6B_1146/2018 dell'8 novembre 2018 consid. 5.2.2; 6B_1177/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 2.2).

- 3.5 Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ritenuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (cfr. art. 49 cpv. 1 CP). La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell'inasprimento è possibile unicamente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni penali applicabili comminino (parzialmente) pene dello stesso genere (cfr. a questo proposito DTF 144 IV 217 consid. 3 e segg.). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b).

La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell'insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del TF 6B_405/2011 e 6B_406/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 5.4; 6B_1048/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1; 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2 con rinvii). Se vi è concorso di reati, il giudice ha l'obbligo di aggravare la pena (DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 217 consid. 3.5; sentenza del Tribunale federale 6B_559/2018

del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Tuttavia, allorquando le differenti infrazioni sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, in maniera tale da non poterle distinguere e giudicare separatamente, il giudice non viola il diritto federale se fissa globalmente la pena senza determinare una pena ipotetica per ogni singola infrazione (DTF 144 IV 217 consid. 2.4 e 4.3; sentenze del TF 6B_523/2018 del 23 agosto 2018 consid. 1.2.2; 6B_1216/2017 dell'11 giugno 2018 consid. 1.1.1).

- 3.6 L'art. 22 cpv. 1 CP stabilisce che chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata.

Secondo la giurisprudenza, se il giudice non è obbligato a discostarsi dal quadro normativo, egli deve tener conto dell'assenza di un risultato lesivo, quale elemento a discarico, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 47 CP. L'entità di tale mitigazione dipende in particolare dalla prossimità del risultato nonché dalle effettive conseguenze degli atti commessi (sentenza del TF 6B_776/2020 del 5 maggio 2021 consid. 3.1 con riferimenti).

Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 1 e 2 CP). Ciò vale anche per un'eventuale riduzione in applicazione dell'art. 22 cpv. 1 CP (NIGGLI/MADER, Basler Kommentar, Strafrecht I, n. 27 ad art. 22 CP).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi sulla corretta metodologia da seguire in presenza di due gravi reati contro la vita non consumati in concorso con altri reati minori. In casi come questi, occorre anzitutto determinare la pena ipotetica per il reato più grave nell'eventualità che fosse stato consumato. La pena ipotetica deve poi essere ridotta per tenere conto del tentativo portato a termine. La pena ipotetica per il secondo tentato omicidio va determinata allo stesso modo. Applicando il principio dell'inasprimento, occorre procedere ad un (primo) aumento della pena. In una fase successiva, devono essere valutate le pene ipotetiche per gli altri reati indicando di quanto dovrebbe essere aumentata la pena al fine di sanzionare anche questi reati (sentenza del TF 6B_865/2009 consid. 1.6.1).

- 3.7 La pena detentiva a vita è la sanzione più severa del Codice penale (art. 40 CP). Già per tale motivo è necessaria una motivazione particolarmente completa e

precisa (DTF 127 IV 101 consid. 2c; sentenza del TF 6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.1). Il giudice che riconosce l'imputato colpevole di assassinio può condannarlo alla pena detentiva di durata fissata non inferiore a 10 anni ma non superiore a 20 anni (art. 40 cpv. 2 prima frase CP) o alla pena detentiva a vita (art. 112 CP). Quando decide di varcare la soglia dei 20 anni, il giudice deve indicare per quale motivo una pena di durata determinata, anche di 20 anni, non gli sembra sufficiente (sentenza del TF 6B_284-285/2012 consid. 4.2 e segg.).

Allorquando il reato di assassinio è in concorso con altri reati (art. 49 cpv. 1 CP), dalle motivazioni della sentenza deve anche emergere come è stata calcolata la pena complessiva. Le motivazioni devono quindi permettere di individuare la pena base e la pena aggiuntiva, e, in particolare, quale reato giustifichi, di per sé, la pronuncia della pena detentiva a vita e per quale motivo. La giurisprudenza esclude che il solo concorso di reati costituisca il fondamento per la pronuncia di una pena detentiva a vita se il reato punito con tale pena non giustifica di per sé, in considerazione della colpa dell'autore, la pronuncia di tale pena (sentenza del TF 6B_284/2012, 6B_285/2012 consid. 4.1.2 e segg. con riferimenti).

Il Tribunale federale ha inoltre precisato che quando la colpa si appalesa talmente grave da giustificare una pena massima, né la scemata imputabilità, né tantomeno le circostanze attenuanti personali, obbligano il giudice ad attenuare la pena. Più precisamente, l'Alta Corte ha sancito che la scemata imputabilità del reo deve portare, contrariamente ai termini di legge, ad una mitigazione non della pena, ma della sua colpa (DTF 136 IV 55 consid. 5.5). Questa riduzione della colpa può tuttavia essere compensata da altri elementi quali l'esistenza di antecedenti. Pertanto, anche in caso di scemata imputabilità ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 CP, la pena detentiva a vita non sarà necessariamente esclusa se la colpa del reo, considerate la scemata imputabilità e tutte le circostanze pertinenti, rimane tanto grave da giustificare una simile sanzione (sentenza del TF 6B_284-285/2012 consid. 4.3).

- 3.8 Secondo il principio del divieto della doppia presa in considerazione (*Doppelverwertungsverbot*), le circostanze che portano all'aumento o alla diminuzione del quadro della pena non possono essere considerate anche come attenuanti od aggravanti nell'ambito del quadro modificato della pena. In caso contrario, infatti, l'autore si troverebbe gravato o beneficiato due volte dalla stessa circostanza (DTF 142 IV 14 consid. 5.4; 141 IV 61 consid. 6.1.3; con riferimenti). Al giudice che, ad esempio nell'ambito di un furto, ammette l'associazione dell'autore ad una banda, non è permesso, commisurando la pena, ponderare nuovamente tale circostanza a sfavore dell'imputato. Con l'aggravio del quadro della pena, infatti, l'associazione dell'autore ad una banda

è già stata presa in considerazione. Tuttavia, all'interno del quadro sanzionatorio esteso, all'autorità giudicante non è precluso prendere in considerazione in che misura una circostanza qualificante o privilegiante del reato è data e trarre da ciò conclusioni sul quantum della pena. Se, ad esempio, il rapinatore ha trattato la vittima in modo crudele e il quadro sanzionatorio è quindi aumentato, il giudice non può aumentare nuovamente la pena a causa del trattamento crudele della vittima. Tuttavia, nel determinare la pena all'interno del quadro della pena aumentato, il giudice non solo ha il diritto, ma anche l'obbligo di valutare la crudeltà con cui il rapinatore ha trattato la vittima (v. DTF 118 IV 342 con riferimenti).

In un caso concernente il reato di assassinio, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che l'istanza inferiore non ha violato il divieto della doppia presa in considerazione ammettendo il criterio della particolare assenza di scrupoli per la qualifica del reato di assassinio da un lato e la colpa molto grave dell'autore del reato dall'altro per le stesse ragioni. La determinazione della pena specifica per l'assassinio dipende infatti anche dal grado di particolare assenza di scrupoli, che influisce in modo significativo sulla gravità della colpa (v. sentenza del TF 6P.47/2007 consid. 10.3).

- 3.9 Nel caso concreto, A. è stata ritenuta colpevole di ripetuto tentato assassinio, di violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», come pure di ripetuto esercizio illecito della prostituzione.

Giusta l'art. 112 CP, se il colpevole di un omicidio intenzionale ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.

In caso di violazione dell'art. 2 LAQ/SI, è prevista una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

- 3.10 La Corte d'appello ha considerato il tentato assassinio della prima vittima (B.) quale reato più grave – considerata in particolare la cornice edittale della possibile pena per il reato consumato – e quindi quale reato di base per la commisurazione della pena ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 CP. La cornice edittale di questo reato, costituisce pertanto il limite entro il quale il giudice è chiamato a fissare la pena di base.

- 3.11 Come già osservato dalla prima Corte, il reato di tentato assassinio è già di per sé un reato molto grave dal profilo oggettivo, in quanto presuppone una particolare mancanza di scrupoli. Nel caso concreto, A. ha senza dubbio agito

con estrema violenza e brutalità, in totale dispregio della vita umana, tentando di “sgozzare” una giovane donna – a lei del tutto sconosciuta – con l'utilizzo di un coltello (arma, questa, che richiede una notevole vicinanza alla vittima). L'imputata ha dimostrato particolare freddezza e determinazione nel perseguire il suo scopo continuando a colpire la prima vittima, dall'alto verso il basso, anche quando quest'ultima giaceva a terra, procurandole gravi ferite al volto, al collo, agli avambracci, ai polsi e alle mani (MPC pag. 11.2.1-0105 e segg.) e fermandosi solo dopo aver pensato che quest'ultima fosse morta. Le modalità di esecuzione dell'atto commesso da A. denotano pertanto una considerevole mancanza di scrupoli. Si rileva inoltre che le ferite da lei inflitte non hanno portato alla morte di B. solo per pochi millimetri (MPC pag. 11.2.1-0105), ma le hanno comunque comportato gravi conseguenze fisiche e psichiche. Dalla documentazione agli atti (cfr. in particolare MPC pag. 15.1.0076 e segg.) emerge infatti che B. non ha ancora ritrovato il completo uso delle mani. Quest'ultima accusa inoltre una perdita di sensibilità completa nella regione del collo e della spalla e ha potuto recuperare la capacità lavorativa unicamente in ragione del 50%. Essa ha infine riferito di essere ancora turbata da quanto accaduto avendo per esempio difficoltà a recarsi in luoghi pubblici (MPC pag. 15.1.1.0073 e segg.; TPF pag. 15.721.066).

- 3.12 Sotto il profilo soggettivo, A. ha agito con l'intento di uccidere più “miscredenti” possibili e promuovere in questo modo lo Stato islamico. Come già rilevato dalla prima istanza, le motivazioni alla base del suo gesto denotano comunque un crasso egoismo, che si è manifestato soprattutto nel desiderio di mostrarsi in pubblico e di far sapere al mondo di cosa è capace (v. CAR pag. 5.300.021 e seg.). Il comportamento di A. denota pure una notevole energia criminale, avendo la stessa continuato a colpire la vittima fino a quando non era sicura che fosse morta. A questo proposito occorre pure rilevare che è stato molto faticoso immobilizzare e disarmare l'imputata per le persone presenti sul posto (v. per es. MPC 12.9.0003). Quanto al criterio della possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, non si ravvisa nel caso concreto una situazione di emergenza o di tentazione tale da giustificare un'attenuazione della pena.
- 3.12 Alla luce delle considerazioni che precedono, la colpa dell'imputata per il reato di tentato assassinio a danno di B. risulta essere molto grave.
- 3.13 Per quanto concerne la scemata imputabilità attribuita a A. dal perito giudiziario (v. sopra lett. A.3), occorre precisare che quest'ultimo ha posto la diagnosi di psicosi schizofrenosimile oligosintomatica, repertoriabile secondo la codifica ICD-10 quale “psicosi non organica non specificata” F29, sovrapposta al ritardo mentale lieve (ICD-10. F70), psicosi da innesto. Chiamato ad esprimersi

sull'eventuale scemata imputabilità dell'imputata, egli, dopo aver premesso che la situazione è complessa e di difficile apprezzamento, ha spiegato che psicosi e ritardo mentale hanno contribuito in misura determinante a formare il progetto e il comportamento della peritanda, il che porta a concludere, contrariamente alle prime apparenze, che questa non era, al momento dei fatti, totalmente capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. Il Dr. G., dopo aver evidenziato la dimensione psicotica-debile-immatura di A. che, a suo dire, rientrerebbe perfettamente nello "sviluppo mentale incompleto" di cui parlava il vecchio codice penale all'art. 11, è giunto alla conclusione che l'imputabilità di A. al momento dei fatti era "scemata in grado medio", valutazione che il perito ha confermato in sede d'interrogatorio dinanzi alla Corte penale del TPF, precisando inoltre che la turba psichica dell'imputata ha da ritenersi come attestata sin dal 2017 al più tardi e che è quindi applicabile a tutti i reati indicati nell'atto di accusa. Dal 2019 l'imputata è per altro al beneficio di una rendita di invalidità, mentre già dal 2018 fa capo ad una curatela di rappresentanza. Essa ha interrotto la sua scolarità a 16 anni a causa di difficoltà dell'apprendimento e nemmeno ha conseguito il diploma delle scuole medie (v. MPC pag. 11.1.1-003 e segg.; TPF pag. 15.771.005 e segg.). La Dr.ssa H., nel suo complemento di perizia psichiatrica del 30 marzo 2022, ha sostanzialmente confermato la diagnosi del Dr. G., con l'aggiunta di una diagnosi differenziale di "disturbo schizotipico (ICD10, F21)" (v. MPC pag. 11.1.5-0038 e segg.).

In considerazione di quanto precede, questa Corte ritiene corretto ridurre la colpa di A. (per il tentato assassinio di B.) da molto grave a media.

3.14 Visto quanto sopra, considerato quanto previsto dall'art. 48a CP, questa Corte ritiene adeguata, a titolo di pena ipotetica di base, una pena detentiva di 9 anni, nell'eventualità in cui il reato fosse stato consumato.

3.15 Tale pena ipotetica di base deve quindi essere ridotta in considerazione del fatto che il reato di assassinio non è stato consumato.

Ne consegue che, quale pena ipotetica di base per il tentato assassinio di B., questa Corte ritiene adeguata una pena detentiva di 7 anni e 6 mesi.

3.16 Tale pena deve poi essere adeguatamente aumentata, secondo il principio dell'inasprimento, in considerazione degli ulteriori reati oggetto di condanna – che prevedono una pena dello stesso genere – quali il tentato assassinio nei confronti di F. e la violazione dell'art. 2 LAQ/SI.

3.17 Per quanto concerne il secondo tentato assassinio (nei confronti di F.), vale sostanzialmente quanto già esposto per il tentato assassinio di B., sia sotto il

profilo oggettivo che sotto quello soggettivo. Vero è che in questo caso la vittima ha riportato unicamente ferite superficiali (v. MPC pag. 11.2.1.-0109). Tuttavia, l'assenza di gravi conseguenze per F. è stata possibile solo grazie al fatto che quest'ultima è riuscita a bloccare il polso della mano nella quale A. impugnava il coltello, nonché grazie all'intervento di terzi. Ciò non toglie che l'intento dell'imputata era il medesimo, ovvero quello di tagliare la gola alla sua vittima. La sua colpa è quindi da ritenersi molto grave anche in questo caso.

- 3.18 In considerazione della scemata imputabilità di grado medio stabilita dalla perizia giudiziaria (v. sopra consid. 3.13), questa Corte ritiene corretto ridurre la colpa dell'imputata da molto grave a media anche per il secondo tentato assassinio.
- 3.19 In virtù del principio dell'inasprimento, questa Corte ritiene adeguato aumentare la pena ipotetica di base (stabilita in 7 anni e 6 mesi di detenzione) di 3 anni di detenzione per il secondo tentato assassinio.
- 3.20 Per quanto concerne la violazione dell'art. 2 LAQ/SI, questa Corte ha ritenuto a carico di A. una colpa molto grave. Dal profilo oggettivo, come visto, le modalità di esecuzione dell'atto compiuto da A. vanno ben oltre a quanto richiesto per l'ammissione del reato in questione (v. sopra consid. 1.8) e il bene giuridico protetto dall'art. 2 LAQ/SI, ovvero la sicurezza pubblica, è stato violato in maniera importante. Sotto il profilo soggettivo, A. ha senza dubbio agito con dolo diretto, ovvero con la ferma intenzione di uccidere più «miscredenti» possibili e promuovere in questo modo lo Stato islamico. Anche per questo reato, tuttavia, la colpa dell'imputata deve essere ridotta da molto grave a media per effetto della scemata imputabilità di grado medio stabilita dalla perizia giudiziaria (v. sopra consid. 3.13).
- 3.21 Di conseguenza, in applicazione del principio dell'inasprimento, la pena ipotetica di base deve essere ulteriormente aumentata di 1 anno di detenzione per la violazione dell'art. 2 LAQ/SI, per un totale di 11 anni e 6 mesi.
- 3.22 Quanto ai fattori legati alla persona, si rinvia anzitutto a quanto esposto nella sentenza della Corte penale circa il difficile vissuto personale ed i problemi di natura fisica, psichica e relazionale dell'imputata (lett. A e consid. XI, 2.2.1 e segg. della sentenza impugnata) che vanno sicuramente considerati nell'ambito della commisurazione della pena.

In merito all'attitudine di A. nell'ambito del presente procedimento, come osservato dalla prima Corte, va considerato che quest'ultima ha sempre ammesso i fatti, ma che di fronte all'evidenza diversamente non poteva fare. Vero è che l'imputata è stata collaborativa con le autorità. Tuttavia, tale attitudine è

stata sicuramente motivata dal suo desiderio di far sapere a tutti ciò che aveva fatto. A A. non giova neppure la buona condotta tenuta in carcere (v. Rapporto comportamentale del 21 giugno 2023 delle Strutture carcerarie cantonali, CAR pag. 4.400.002) o l'assenza di precedenti penali (TPF pag. 15.231.1.003), essendo l'incensuratezza un elemento neutro per la commisurazione della pena (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.2; sentenza del TF 6B_567/2012 del 18 dicembre 2012 consid. 3.3.5).

L'imputata, per la prima volta dinanzi a questa Corte, ha espresso pentimento per quanto commesso (v. CAR pag. 5.300.005 e segg.). Sebbene nel caso concreto non sia possibile ammettere un "sincero pentimento" ai sensi della dottrina e della giurisprudenza in materia (WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, Strafrecht I, n. 31 ad art. 48), questa Corte ha comunque ritenuto significative le dichiarazioni di pentimento dell'imputata in relazione al reato di cui all'art. 2 LAQ/SI (*"E perché ha sbagliato? Come è arrivata a questa maturazione? Perché è sbagliato uccidere. Anche sul fatto che ci sono i miscredenti o quelli che non credono, è sbagliato che l'uomo viene a ammazzare gente o assassinare persone, perché solo Dio lo può fare"; "Mentre questi collegamenti con Al-Qaïda, con presunti o veri guerriglieri? Questo lo rifarebbe? No, neanche. Se mi dessero i telefoni, non lo rifarei più e non prenderei più contatti con loro"; "Credo che potrei essere una buona musulmana senza fare violenza, perché fare violenza è sbagliato"; "Come si determina in merito a questa accusa? Che ho fatto l'errore più grande della mia vita a prendere contatti con queste persone"; "Perché è stato un errore contattare queste persone? Perché sono organizzazioni molto pericolose, quindi penso che sia sbagliato che ho avuto contatto con queste persone"; "E per quale motivo oggi non vuole più? Il motivo è perché non voglio diventare estremista come loro che ammazzano gente solo per uno scopo preciso (...)"*); *"Per quanto riguarda i suoi "fratelli", quindi adesso li rinnega? Sì, li rinnego"; "Di che cosa effettivamente si pente? Mi pento sull'atto terroristico che ho fatto, perché è sbagliato essere contro qualsiasi persona o anima innocente che ci sia, non importa che sono cristiani o buddisti o quello che sono (...)"* [CAR pag. 5.300.005 e segg.]). Infatti, se prima l'imputata ha sempre cercato di mostrare devozione e fedeltà allo Stato islamico – con questa dichiarazione è come se avesse fatto pubblicità contraria all'organizzazione terroristica, il che non può essere ignorato a mente di questa corte. Pertanto, si ritiene che il pentimento espresso dall'imputata in occasione dei dibattimenti d'appello giustifichi un'attenuazione della pena per il reato di cui all'art. 2 LAQ/SI.

Per quanto concerne il criterio della particolare sensibilità alla pena/effetto che la pena avrà sul suo futuro, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che essa va riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie

(*aussergewöhnlichen Umständen*), ritenuto come l'espiazione della pena detentiva implichi per sua natura pregiudizi in ambito professionale e familiare a discapito del condannato (sentenze del TF 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.2.1; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6).

La Corte d'appello ha inoltre tenuto conto delle inadeguate condizioni di detenzione alle quali l'imputata è stata sottoposta (v. per es. Rapporto circa l'andamento del trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP del 7 luglio 2023, allestito dall'Ufficio dell'assistenza riabilitativa del Canton Ticino, CAR pag. 4.400.004 e segg.), anche in regime di esecuzione della misura terapeutica, sebbene quest'ultima abbia ammesso di non aver usufruito appieno dei servizi offerti dalla struttura carceraria (CAR pag. 5.300.003).

Quanto alla richiesta di accertamento di una violazione dell'art. 3 CEDU (in relazione alle condizioni di carcerazione dell'imputata), menzionata più volte durante l'arringa difensiva, questa Corte rileva che la stessa è già stata presentata dall'imputata mediante istanza di scarcerazione del 29 marzo 2023 e vagliata dalla Direzione del procedimento con decreto del 31 marzo 2023, in seguito confermato dal Tribunale federale con sentenza 1B_227/2023 del 15 giugno 2023 (v. sopra lett. B.9 - B.11).

3.23 Per quanto concerne infine l'infrazione di ripetuto esercizio illecito della prostituzione, si rileva che la condanna di A. alla multa di CHF 2'000.--, non essendo stata impugnata dalle parti, è cresciuta in giudicato.

3.24 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, A. deve essere condannata ad una pena detentiva di 10 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP) e la pena anticipatamente espia (art. 236 CPP), nonché alla multa di CHF 2'000.--.

4. Spese procedurali

4.1 Quadro normativo

Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 CPP). Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore (art. 428 cpv. 3 CPP).

Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento il calcolo delle spese procedurali, gli emolumenti, le spese ripetibili, le indennità per la difesa d'ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni (art. 73 cpv. 1 LOAP). Gli

emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria (art. 73 cpv. 2 LOAP, cfr. art. 5 Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF, RS 173.713.162]). Gli emolumenti variano da un minimo di CHF 200.-- fino a un massimo di CHF 100'000.-- per ognuna delle seguenti procedure: procedura preliminare, procedura di primo grado, procedura di ricorso (art. 73 cpv. 3 LOAP; cfr. art. 6-7^{bis} RSPPF).

Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d'appello nelle procedure d'appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest'ultima (art. 9 cpv. 1 RSPPF).

4.2 Spese d'istruzione e spese procedurali di prima istanza

- 4.2.1 Con sentenza SK.2022.20 del 19 settembre 2022, la Corte penale del TPF ha quantificato le spese procedurali in complessivi CHF 151'880'05 (CHF 135'770.60 quali spese d'istruzione, CHF 5'000.-- quale emolumento per il procedimento di prima istanza, CHF 7'103.-- per le prestazioni della Dr.ssa H. e CHF 4'006.45 per le prestazioni del Dr. G.) (v. consid. XVI.2 e segg. della sentenza impugnata). Tuttavia, al fine di non compromettere la risocializzazione di A., la prima Corte ha posto le spese procedurali a carico dell'imputata unicamente in ragione di CHF 100'000.-- (v. consid. XVI.5.2 della sentenza impugnata).
- 4.2.2 Considerato l'esito della presente procedura e la riduzione operata dalla Corte penale (v. sopra, consid. 4.2.1), questa Corte ritiene che la decisione sulle spese procedurali stabilita dal primo giudice debba essere confermata. Non può essere mosso alcun rilievo neppure alla decisione del primo di giudice di compensare le spese procedurali con i valori patrimoniali sequestrati, che viene dunque

confermata. Le restanti spese della procedura SK.2022.20 sono a carico della Confederazione.

4.3 Spese della procedura d'appello

Per quanto concerne gli oneri della presente procedura d'appello, richiamata la summenzionata normativa (v. sopra, consid. 4.1), questa Corte ritiene adeguato un emolumento complessivo di fr. 7'000.-, da porre a carico dell'appellante in ragione di CHF 4'666.70 (art. 428 cpv. 1 CPP). Le restanti spese della procedura d'appello sono a carico della Confederazione.

5. Ripetibili

5.1 Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l'imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Le disposizioni previste per la difesa d'ufficio si applicano pure al calcolo dell'indennità degli imputati assolti totalmente o parzialmente, alla difesa privata, nonché all'accusatore privato che ha vinto una causa, del tutto o in parte, oppure a terzi ai sensi dell'articolo 434 CPP (art. 10 RSPPF). Le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 RSPPF). L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.- e al massimo a fr. 300.- (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi nei limiti degli importi massimi previsti dalla legge (cfr. art. 13 RSPPF). L'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Nei casi di difficoltà ordinaria (in assenza di circostanze straordinarie), l'indennità oraria degli avvocati ammonta, secondo la prassi costante della Corte penale e della Corte d'appello del TPF, a fr. 230.- per la causa, nonché a fr. 200.- all'ora per le trasferte e i tempi d'attesa (v. decisioni del TPF BB.2019.45 del 18.09.2019 consid. 3.1 e SK.2018.47 del 26.04.2019 consid. 6.1, entrambe con riferimenti; cfr. anche DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2).

5.2 In prima istanza, la retribuzione del difensore d'ufficio avv. Luliucci è stata fissata in CHF 82'350.-- (IVA inclusa), da dedursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione. A. è stata condannata al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (v. consid. XVI.4.1 e 4.2 della sentenza impugnata).

Tale retribuzione, non impugnata dalle parti e non oggetto del presente procedimento d'appello, viene pertanto confermata.

- 5.3 Nell'ambito della presente procedura d'appello, l'avv. Luliucci ha chiesto un'indennità per spese legali pari a complessivi CHF 20'606.67 (v. CAR pag. 5.200.001 e segg.).

Dopo aver esaminato la nota professionale presentata nel corso dei dibattimenti, questa Corte ritiene che le prestazioni fatturate dall'avv. Luliucci siano state correttamente documentate e giustificate, ad eccezione delle ore indicate per i dibattimenti (che sarebbero 5 al posto di 6) e dei costi riferiti alla procedura dinanzi al GPC e al Tribunale federale (che non concernono la presente procedura). Inoltre, in casi come il presente che non si contraddistinguono per una complessità particolare, deve essere applicata la tariffa oraria di CHF 230.-- come da prassi.

La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Daniele Luliucci è quindi fissata in CHF 17'465.50 (IVA inclusa). A. è condannata al rimborso di 2/3 di questa retribuzione alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).

La Corte d'appello pronuncia:

I. Accertamento della crescita in giudicato della sentenza di prima istanza

La sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2022.20 del 19 settembre 2022 è cresciuta in giudicato come segue:

1. A. è riconosciuta autrice colpevole di:
 - 1.1 ripetuto tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l'art. 22 CP);
 - 1.2 [...]
 - 1.3 ripetuto esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP).
2. [...]
3. È ordinato il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP.
4. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa ex art. 57 CP per dar luogo all'esecuzione del trattamento stazionario.
5. In caso di mancato pagamento della multa, è ordinata una pena detentiva sostitutiva di 10 giorni ex art. 106 cpv. 2 CP.
6. [...]
7. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Daniele Luliucci è fissata in CHF 82'350.-- (IVA inclusa), da dedursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione.

A. è condannata al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).
8. È riconosciuto il principio del risarcimento del danno patito dall'accusatrice privata (art. 126 cpv. 3 CPP).
 - 8.1. A. è condannata a risarcire CHF 30'000.-- in favore di B. a titolo di riparazione del torto morale.
 - 8.2. Per il rimanente l'accusatrice privata è rinviata al competente foro civile.
9. A. è condannata al pagamento di CHF 11'000.-- in favore di B. a titolo di partecipazione alle spese legali.

10. È ordinata la confisca del coltello di cui al reperto 24037 (art. 69 CP).
11. È ordinata la confisca dell'importo di CHF 4'100.-- di cui al reperto 42052 (art. 70 CP).
12. L'importo di CHF 228.70 (reperto 24199) viene utilizzato a parziale copertura delle spese procedurali (art. 422 e segg. CPP).
13. È disposta la restituzione a A.:
 - dei telefoni cellulari (reperti 24034, 42040, 42042 e 42043) e del laptop (reperto 42044), previa cancellazione dei dati contenuti sui supporti di memoria in essi integrati;
 - della borsa marca 2 (reperto 24198) e di due esemplari del corano (reperti 42049 e 42050).
14. È disposta la restituzione a I. del maglioncino (reperto 23718).
15. I restanti reperti, come pure le registrazioni di videosorveglianza acquisite presso terzi, vengono mantenuti agli atti quali mezzi di prova.
16. Il Cantone Ticino è designato Cantone cui compete l'esecuzione (art. 74 LOAP).

II. Nuova sentenza

1. A. è riconosciuta autrice colpevole di violazione dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e Stato islamico" nonché le organizzazioni associate con riferimento al capo d'accusa 1.2, reato commesso il 24 novembre 2020.
2. A. è condannata ad una pena detentiva di 10 (dieci) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP) e la pena anticipatamente espiata (art. 236 CPP), nonché alla multa di CHF 2'000.--.
3. Le spese procedurali di CHF 151'880.05, composte da CHF 135'770.60 quali emolumenti del MPC e da CHF 16'109.45 per il procedimento SK.2022.20, sono poste a carico di A. in ragione di CHF 100'000.--.

Le restanti spese della procedura SK.2022.20 sono a carico della Confederazione.

III. Spese e indennità della procedura d'appello

1. Le spese della procedura d'appello (tassa di giustizia e altri disborsi), consistenti in complessivi CHF 7'000.--, sono poste a carico di A. in ragione di CHF 4'666.70.

Le restanti spese della procedura d'appello sono a carico della Confederazione.

2. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Daniele Iulicci è fissata in CHF 17'465.50.-- (IVA inclusa).

A. è condannata al rimborso di 2/3 di questa retribuzione alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).

In nome della Corte d'appello
del Tribunale penale federale

Il Presidente del Collegio giudicante

La Cancelliera

Maurizio Albisetti Bernasconi

Leda Ferretti

Intimazione a (atto giudiziale):

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratrice federale Elisabetta Tizzoni
- Avv. Daniele Iulicci
- Avv. Hugo Haab

Copia a (*brevi manu*):

- Tribunale penale federale, Corte penale

Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze e gestione dei beni (per l'esecuzione)

Rimedi giuridici

Ricorso al Tribunale federale

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L'atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.

L'osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all'estero oppure in caso di trasmissione per via elettronica è disciplinata dall'art. 48 cpv. 1 e 2 LTF.